

o) Fiori e piante ornamentali

Sezione I – Fiori recisi e verde da fronda

Base di contrattazione	Art.	20
Obblighi del compratore	"	21
Reclami	"	22

Sezione II – Piante ornamentali in contenitore verdi e fiorite da interno

Prenotazione	Art.	23
Forma del contratto	"	24
Garanzie	"	25
Tolleranze	"	26
Imballaggi	"	27
Trasporto delle merci ed oneri del rischio	"	28
Consegna ripartita	"	29
Obblighi delle parti	"	30
Reclami	"	31

o) Fiori e piante ornamentali

Sezione I Fiori recisi e verde da fronda

Art. 20 - Base di contrattazione.

È consuetudine contrattare i fiori recisi a numero, sia per iscritto che verbalmente. Per quanto riguarda il verde da fronda la contrattazione avviene a numero o a peso.

Art. 21 - Obblighi del compratore.

Il compratore deve sempre ritirare, solo se consegnata a domicilio, la partita contrattata anche se intende promuovere reclami sulla qualità o per vizi occulti.

Art. 22 - Reclami.

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro 24 ore dal ricevimento della merce.

Sezione II

Piante ornamentali in contenitore verdi e fiorite da interno.

Art. 23 - Prenotazione.

Nella prenotazione vengono indicate le caratteristiche della pianta: la specie, la varietà di coltivazione, il tipo di scelta (1^a e 2^a), l'altezza e/o diametro e circonferenza, il tipo di contenitore ed altre specifiche caratteristiche di ogni varietà coltivata; nella misura dell'altezza si comprende anche il contenitore.

Art. 24 - Forma del contratto.

Il contratto, salvo accordi diversi tra le parti, è redatto su foglio d'ordine in due copie firmate dai contraenti di cui una viene consegnata al compratore.

Sono in uso altre modalità di contrattazione quali ad esempio quella verbale, telefonica e telematica.

Art. 25 - Garanzie.

Le piante ornamentali da vaso sono garantite nella specie e nelle varietà di coltivazione dichiarata. Le piante si intendono vendute sane. Esse

non devono essere deteriorate, deformate, mutilate o con foglie anche parzialmente essiccate.

Nelle partite trattate a lotti, le piante devono essere della stessa varietà e dimensione in ciascun lotto.

Art. 26 - Tolleranze.

E' ammessa una tolleranza del 5 %, in più o in meno, sulla misura prenotata.

E' ammessa, altresì, una tolleranza del 5 %, in più o in meno, sul quantitativo di ciascun lotto.

Art. 27 - Imballaggi.

L'imballaggio, fatturato al prezzo di costo, è a carico del compratore. L'imballaggio deve essere tale da assicurare alle piante un'adeguata protezione in relazione alle condizioni ambientali esterne e a quelle di trasporto.

Art. 28 - Trasporto delle merci ed oneri del rischio.

Salvo patto contrario, le spese di trasporto delle merci sono a carico del committente.

La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo del committente anche nel caso di vendita pattuita franco destino. Pertanto ogni responsabilità del fornitore cessa con la consegna delle merci alla ferrovia o a chi ne effettua il trasporto.

In caso di ritardi, avarie, mancanze, scambio o manomissione di colli, ecc., i conseguenti reclami debbono essere fatti direttamente dal destinatario ed esclusivamente verso chi ne ha effettuato il trasporto.

In ogni caso la merce deve essere ritirata, poiché, rifiutandone lo svincolo, il cliente viene a perdere ogni diritto verso l'assuntore del trasporto.

Art. 29 - Consegna ripartita.

La consegna dei lotti di piante ornamentali in contenitore può avvenire in più riprese nei termini stabiliti.

Nella ipotesi di anticipata fioritura rispetto all'epoca prevista per la consegna, il fornitore dovrà avvertire il compratore perché decida in ordine al ricevimento anticipato della merce.

Nel caso in cui il compratore rifiuti il ricevimento anticipato della merce, l'obbligazione del venditore si estingue.

Art. 30 - Obblighi delle parti.

Quando la merce è pronta, il venditore deve avvisare il compratore immediatamente.

Qualora la consegna sia stata convenuta presso il venditore, il compratore deve provvedere al ritiro della merce entro 3 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Se la merce è spedita fuori piazza dal venditore, questi deve avvisare, immediatamente, il compratore dell'avvenuta spedizione.

Art. 31 - Reclami.

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro 48 ore dal ricevimento della merce.